

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 32-1618

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abrogando, contestualmente, il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino; tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel regolamento (CE) n. 479/2008;

visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'OCM vino, in ordine, tra l'altro, al potenziale produttivo;

visto il citato regolamento (CE) n. 1234/2007, nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, articolo 85 septies, che stabilisce che il regime transitorio dei diritti di impianto si applica fino al 31 dicembre 2015;

preso atto che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto concerne il settore vitivinicolo, dispone:

- nella parte IV, al capo II "disposizioni transitorie e finali" all'articolo 230, che il regime dei diritti di impianto si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2015;
- nella parte II, titolo I, capo III "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- nella parte II, titolo I, capo III, sezione 1, all'articolo 68 "Disposizioni transitorie", che i diritti in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 e concessi in conformità con il regolamento (CE) n. 1234/2007, su richiesta dei produttori, possono essere convertiti in autorizzazioni che hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto dai quali hanno avuto origine e che tali autorizzazioni scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 o non oltre il 31 dicembre 2023, qualora lo Stato membro abbia deciso di prorogare il termine di conversione al 31 dicembre 2020;

vista la nota interpretativa della Commissione europea n. 2014-1 del 14 luglio 2014 con cui si precisa che l'estensione del termine per la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni oltre il 31 dicembre 2015 non deve essere intesa come estensione dei trasferimenti dei diritti di impianto fra produttori previsto nel regolamento (CE) n. 1234/2007, nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, articolo 85 decies;

visto il decreto ministeriale (di seguito DM) 27 luglio 2000 relativo a “Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo”, in particolare l'articolo 4, comma 6, che dispone che ciascuna Regione o Provincia autonoma, in particolare situazioni locali, può limitare l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati, al fine di tutelare le viticole di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili. Tali diritti di reimpianto sono da considerarsi derivanti da estirpazione di pari superficie;

vista la deliberazione della Giunta regionale (di seguito D.G.R.) n. 50-15054 del 17 marzo 2005 con cui la Regione ha limitato il trasferimento dei diritti nell'ambito del territorio regionale ai sensi del comma 6 lettera b) dell'articolo 4 del DM 27 luglio 2000;

vista la D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012 con cui sono state approvate in allegato le disposizioni applicative dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 555/2008, per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, con cui è stato stabilito il divieto di trasferimento dei diritti di reimpianto dal Piemonte verso altre regioni, salvo che ciò avvenga in ambito aziendale;

preso atto che tali disposizioni al capitolo 3, punto 11, prevedono che i diritti di reimpianto concessi dal primo agosto 2008 (entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008) siano validi fino al 31 dicembre 2015, in quanto tale data rappresentava il termine del regime transitorio dei diritti di impianto;

vista la circolare AGEA n. 143 del 17 febbraio 2011 che ha definito le istruzioni generali per la misurazione dei vigneti in Italia, individuando le modalità per il calcolo delle superfici vitate e della tolleranza tecnica, nonché fornendo indicazioni in merito alla gestione delle superfici vitate a seguito dell'applicazione di tale tolleranza. Tale circolare ha previsto la possibilità alla Regione di concedere il diritto di reimpianto al produttore per la superficie derivante dalla differenza fra la superficie di potenziale, ovvero quella dichiarata storicamente, ed il poligono GIS (Geographic information system ossia sistema informativo territoriale);

vista la D.G.R. n. 26-2302 del 4 luglio 2011 con cui è stato approvato il Piano Operativo in merito all'allineamento delle superfici vitate registrate nello schedario viticolo, che ha previsto altresì la generazione di diritti di reimpianto laddove la superficie dichiarata storicamente sia risultata superiore al dato GIS, sulla base di quanto stabilito dalla circolare AGEA n. 143 del 17 febbraio 2011;

vista la D.G.R. n. 45-7347 del 31 marzo 2014 con cui sono stati assegnati tali diritti di reimpianto alle aziende che avevano concluso il percorso di allineamento, ai sensi della D.G.R. n. 26-2302 del 4 luglio 2011;

visto il decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” che stabilisce:

- ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020;

- qualora il 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione, previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso;

- l'autorizzazione, così ottenuta, avrà la stessa validità del diritto che l'ha generata e qualora non utilizzata scade al più tardi il 31 dicembre 2023;
- il comma 6 lettera b) dell'articolo 4 del DM 27 luglio 2000 è abrogato;

preso atto che il citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. non fissa il periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto, concessi a partire dal 1° agosto 2008, bensì fissa il termine del regime transitorio di applicazione dei diritti, ossia il 31 dicembre 2015;

preso atto, inoltre, che la Commissione europea con nota ref. Ares (2015) 172494 del 15 gennaio 2015, trasmessa dal MiPAAF in data 30 gennaio 2015, ha confermato che nel caso di diritti di reimpianto senza uno specifico periodo di validità concessi ai produttori prima del 2016, si deve ritenere che tali diritti non abbiano una data di fine validità;

preso atto che nel suddetto caso le domande di conversione in autorizzazione di tutti i diritti di reimpianto vigenti possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015 o fino al termine deciso dallo Stato membro a norma dell'art. 68, paragrafo 1, secondo comma, ossia al più tardi il 31 dicembre 2020;

valutato pertanto di prevedere che i diritti di reimpianto, rilasciati a partire dal 1° agosto 2008, essendo ancora validi alla data del 31 dicembre 2015, vista la deroga nazionale prevista con DM del MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015, essendo in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, possano essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020 al fine di consentirne l'utilizzo per realizzare il reimpianto di superfici vitate entro il 31 dicembre 2023;

preso atto che le citate disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012, al capitolo 3, punto 11, stabiliscono il divieto di trasferimento di diritti di reimpianto dal Piemonte verso altre regioni, salvo che ciò avvenga in ambito aziendale e che quindi "I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda, all'interno della regione Piemonte, ... omissis";

considerato che i diritti di reimpianto assegnati a seguito del completamento dell'allineamento delle superfici vitate aziendali di cui alla citata D.G.R. n. 26-2302 del 4 luglio 2011 per loro natura non sono contemplati dal citato DM 27 luglio 2000;

si ritiene di eliminare il divieto di trasferimento di diritti di reimpianto derivanti da estirpazione, ad esclusione dei diritti di reimpianto assegnati a seguito del completamento dell'allineamento delle superfici vitate aziendali di cui alla citata D.G.R. n. 26-2302 del 4 luglio 2011, in quanto destinati a garantire il mantenimento del potenziale viticolo dei produttori piemontesi. Pertanto tali diritti possono essere trasferiti solo in ambito regionale.

conseguentemente, alla luce di quanto sopra, si ritiene di apportare le modifiche al capitolo 3 punto 11 dell'allegato della D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012, come dal testo risultante allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

sentito il Comitato Consultivo Regionale per la vitivinicoltura in data 17 giugno 2015;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge,

*delibera*

per le motivazioni indicate in premessa

1. di dare atto che i diritti di reimpianto non sono trasferibili a partire dal 1° gennaio 2016;
2. di disporre che i diritti di reimpianto, rilasciati a partire dal 1° agosto 2008, in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020, previa richiesta del titolare degli stessi, come stabilito dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015;
3. di disporre che tali autorizzazioni possano essere utilizzate per realizzare il reimpianto di superfici vitate entro tre anni dal rilascio delle stesse;
4. di eliminare il divieto di trasferimento di diritti di reimpianto dal Piemonte verso altre Regioni ad esclusione dei diritti di reimpianto assegnati a seguito del completamento dell'allineamento delle superfici vitate aziendali di cui alla D.G.R. n. 26-2302 del 4 luglio 2011;
5. di apportare pertanto le modifiche, descritte in premessa, al capitolo 3, punto 11, dell'allegato della D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012, come dal testo risultante allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## 11 DIRITTI DI REIMPIANTO

Il reimpianto di un vigneto può essere realizzato solo in forza di un diritto. I diritti di reimpianto possono essere ottenuti da:

- l'estirpazione di una superficie vitata per la produzione di uva da vino regolarmente iscritta allo schedario viticolo regionale;
- il trasferimento di diritto da altro produttore;
- la concessione dalla riserva regionale
- completamento dell'allineamento delle superfici vitate aziendali .

In deroga può essere concesso anticipatamente un diritto di reimpianto al conduttore che si impegna ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato impiantata la superficie vitata.

Non è concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

- superfici piantate in violazione della normativa vigente (vigneti abusivi);
- superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione regionale delle varietà di vite per uva da vino;
- superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

I diritti di reimpianto, rilasciati a partire dal 1 agosto 2008 ed in corso di validità al 31 dicembre 2015 (termine del regime transitorio) possono essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020, previa richiesta del titolare degli stessi. Tali autorizzazioni possono essere utilizzate per realizzare il reimpianto di superfici vitate entro tre anni dal rilascio delle stesse.

I diritti di reimpianto devono essere esercitati nella medesima azienda, per la quale sono stati assegnati, entro gli eventuali termini prescritti.

I diritti di reimpianto non utilizzati entro i termini prescritti confluiscono nella riserva regionale dei diritti.

I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda non oltre il 31 dicembre 2015 qualora:

- a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita, oppure
- b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di vini a denominazione di origine.

La resa da applicarsi ai fini del trasferimento dei diritti di reimpianto dal Piemonte verso altre Regioni è la resa di riferimento regionale.

Sono esclusi dal precedente paragrafo i diritti di reimpianto assegnati a seguito del completamento dell'allineamento delle superfici vitate aziendali ai sensi della DGR n. 26 – 2302 del 4 luglio 2011 che possono essere trasferiti solo in ambito regionale.